



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento di
Medicina di Precisione

POSIZIONE AREA DIDATTICA

Tit. 1 - Cl. 13 Elezioni e designazioni.

Oggetto: Indizione per l'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione di Radioterapia per il biennio accademico 2019/20 - 2020/21.

IL DIRETTORE

- Visto** il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 26, comma 7, che prevede che il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal Regolamento Elettorale;
- Visto** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Area Medica, emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020
- Visto** il D. R. n. 1070 del 27/11/2015 con il quale a decorrere dall'a.a. 2014/2015 è stata istituita e attivata, tra l'altro, la Scuola di Specializzazione in Radioterapia, a seguito del quale si definisce l'afferenza del corso di studio al Dipartimento di Area Medica ex legge n. 240/2010 ed in particolare a questo Dipartimento;
- VISTO** il D.R. 115 del 19/02/2018, con il quale la struttura dipartimentale risultante dall'aggregazione del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale e del Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi" ha assunto la denominazione di Dipartimento di Medicina di Precisione;
- ACCERTATO** che Scuola di Specializzazione di Radioterapia ha sede amministrativa a partire dalla data del predetto D.R. presso il Dipartimento di Medicina di Precisione;
- Visto** che occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia;
- Visto** l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, che prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- Vista** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli Statuti di Ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- Visto** l'art. 26 co. 7 dello Statuto di Ateneo che prevede: *"il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale;*
- Visto** l'art. 4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, prevede: *"I rappresentanti dei medici in formazione specialistica (uno per ciascun anno della scuola) durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi"*, così come confermato dall'art. 101 co. 2 del vigente Regolamento Elettorale;
- Visto** l'art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di Specializzazione Medica che nello specifico, stabilisce: *"Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica"*;
- Visto** il predetto art. 4 il quale sancisce che: *"l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione con contratto in corso di*

Scuola di Medicina e
Chirurgia
Dipartimento di
Medicina di Precisione

Via de Crecchio 7
80138 Napoli
T.: +39 081 5667561
Via Pansini 5, Edificio 3
80131 Napoli
T.: +39 081 5666221

dip.medicinadiprecisione@unicampania.it
dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it
www.medicinadiprecisione.unicampania.it



validità alla data di svolgimento delle elezioni ed alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni” e che la relativa votazione “è valida se vi ha preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto”;

- Visto** l'art. 98 co. 1 – Sez. II del citato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce quanto già nominato dall'art. 26 dello Statuto di Ateneo, ed in particolare prevede che nel caso che tale rappresentanza risulti inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio, essa va integrata fino al raggiungimento del più piccolo numero intero non inferiore a tale soglia;
- Visto** l'art. 101 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che al fine del rispetto del vincolo del 15% di cui all'art. 98 nominato in precedente premessa, gli eventuali ulteriori rappresentanti saranno individuati attraverso scorrimento dell'elenco dei votati;
- Visto** l'art. 99 co. 2 il quale prevede che la Commissione elettorale è composta dallo stesso Direttore della Scuola e da altri due componenti individuati tra il personale docente e ricercatore della medesima Scuola;
- Visto** l'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che con provvedimento emanato dall'organo competente alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio;
- Accertato** che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (...) è da considerarsi componente del seggio elettorale;
- Visto** l'art. 100 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce quanto precedentemente espresso dall'art. 4 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica in merito all'elettorato attivo e passivo;
- Visto** l'art. 99 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento, nel provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:
- individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - indicare il numero degli eligendi;
 - indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - designare gli altri due membri della commissione elettorale;
 - indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
- Visto** l'art. 101 co. 1 del suindicato Regolamento Elettorale, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente; a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica;
- Visto** l'art. 101 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale, il Direttore entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina gli eletti con apposito provvedimento;
- Visto** il D.R. n. 547/202017 trasmesso dall'UAG con prot. n. 122149 del 04/08/2017 di nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia V.O. fino alla conclusione degli studi di tutti gli iscritti al vecchio ordinamento
- Atteso** che, non prevedendo il vigente Regolamento elettorale l'indicazione delle modalità di presentazione di candidatura e dell'espressione delle preferenze, si prevede la presentazione di candidature individuali, fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, e l'elettore, per prassi consolidata, potrà esprimere per l'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia una sola preferenza;
- Accertato** che la predetta Scuola possiede rappresentanza studentesca scaduta nell'a.a. 2018/2019, e che pertanto il Dipartimento non è tenuto al rispetto dei termini di cui all'art.



99 del suindicato Regolamento Elettorale e dell'art. 4 del Regolamento vigente delle Scuole di Specializzazione Medica che nello specifico, stabilisce: *“Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica”*;

Considerato di dover porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la conformità della predetta procedura elettorale alle disposizioni elettorali vigenti;

Considerato l'attuale stato di emergenza sanitaria ed in particolare le misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio derivante dal COVID-19, con specifico riferimento ai DPCM emanati e comportanti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.R. n. Prot. n. 377 del 20/10/2020. Prot. n. 173951, avente ad oggetto *“Misure urgenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 DPCM 18 ottobre”*, con il quale si dispone che *“tutte le elezioni, riunioni degli organi collegiali ed in particolare di quelle in cui è previsto un numero di partecipanti incisivo, siano svolte a distanza e siano rinviate a data da destinarsi”*;

Vista la mail del 02/02/2021 con la quale il Dipartimento ha provveduto a richiedere all'UAG la fattibilità in merito alle procedure elettorali da attivare, anche in considerazione della avvenuta scadenza delle attuali rappresentanze delle Scuole di Specializzazione coordinate da questo Dipartimento;

Accertato che con riscontro del 05/02/2021, pervenuto in data 15/02/2021, avente ad oggetto: *“Richiesta indizioni rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione di Patologia Clinica e Biochimica Clinica*, l'Ufficio Affari Generali ha ravvisato la necessità di provvedere alla pubblicazione degli atti relativi alle procedure elettorali per le elezioni della Scuola di Patologia clinica e Patologia Clinica, anch'essa coordinata da questo Dipartimento con votazioni a distanza;

Vista la predetta disposizione operativa dell'UAG di provvedere con elezioni a distanza, si è ravvisato di procedere per coerenza e analogia con lo stesso *modus* per le elezioni delle rappresentanze studentesche della Scuola de quo;

Visto che il seggio elettorale sarà on line attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla elezione della rappresentanza studentesca;

Accertato che il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto in modalità telematica nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione del voto, ai sensi del R.E.;

Attesa l'urgenza di procedere all'emanazione dell'indizione per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola di Radioterapia per il biennio accademico 2019/20 - 2020/21,

DECRETA

Per i motivi citati in premessa,

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni on-line per la designazione della sotto indicata rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia (istituita ai sensi del D.I. n. 68/2015), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina di Precisione, per il biennio accademico 2019/20 - 2020/21.

In particolare sono da eleggere n. 4 rappresentanti dei medici in formazione specialistica - uno per ciascun anno di corso - in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia per il biennio accademico 2019/20 - 2020/21.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Convocazione, svolgimento e orario delle votazioni

Il Corpo Elettorale è convocato, per il giorno **giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00** presso il seggio elettorale che sarà on line a mezzo piattaforma Microsoft Teams per procedere alla designazione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia.

Art. 3 - Votazione e Validità delle elezioni on line

Il servizio di votazione on line permette agli elettori di esprimere il proprio voto in modalità telematica. L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica e-voting appositamente allestita presso il seggio elettorale on line, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Per poter votare l'elettore deve accedere ad un apposito seggio virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams, dove viene identificato mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido ed abilitato a votare; successivamente l'elettore dovrà collegarsi alla piattaforma di e-voting di Ateneo utilizzando le credenziali ricevute a mezzo mail nei giorni antecedenti alle elezioni.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla modalità di elezione si rinvia al web di Ateneo al link: <https://www.unicampania.it/index.php/elezioni-online>.

Art. 4 – Gestore tecnico.

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il Referente e Gestore tecnico dell'elezione è il sig. **Ciro Arrichiello**, in servizio presso il Dipartimento di Medicina di Precisione.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Art. 5 – Costituzione Commissione Elettorale.

Ai sensi dell'art. 99 co. 2 del vigente Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale è composta dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del Consiglio del Corso di Studio, individuati come di seguito:

Prof. Alfonso Reginelli

Prof. Pier Francesco Rambaldi

con funzioni di verifica e validazione delle elezioni e della proclamazione degli eletti.

Art. 6 - Costituzione Seggio Elettorale

Il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 99 co. 1 del vigente Regolamento Elettorale, sarà così costituito:

Dott. ssa Carla Vitagliano

Sig. Luca Costantini

Sig. **Ciro Arrichiello**

Presidente

Componente

Componente e Gestore Tecnico

con funzioni di organizzazione delle operazioni di voto secondo criteri di economicità, efficienza e razionalità e a garanzia della sicurezza e della segretezza del voto.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti ai sensi dell'art. 100 del vigente Regolamento Elettorale:

- l'elettorato attivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di svolgimento delle votazioni;
- l'elettorato passivo spetta agli specializzandi con contratto in corso di validità alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione;

L'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposti dall'Area Didattica del Dipartimento sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazione e è allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito del Dipartimento.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione all'Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

Ciascun elettore potrà esprimere *una sola preferenza*.

Art. 8 - Candidature individuali

Fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo è possibile presentare formale candidatura esclusivamente inoltrando a mezzo mail l'apposito modello di candidatura (Mod. 1) al Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione, all'indirizzo: carla.vitagliano@unicampania.it secondo le modalità e termini previsti dal seguente art. 9 del presente provvedimento di indizione.

La dichiarazione individuale di candidatura deve indicare il nome, il cognome, la data e luogo di nascita, la categoria di appartenenza del candidato. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 9 - Termini di presentazione delle candidature individuali

Le dichiarazioni di candidatura potranno essere presentate a partire dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento di indizione e fino al sesto giorno successivo alla medesima data.

L'Area Didattica del Dipartimento provvederà alla regolare protocollazione della candidatura.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui sopra fa fede l'ora che la struttura accettante visualizza sulla mail delle candidature presentate.

La Commissione elettorale di cui al successivo art. 8, procederà alla verifica delle candidature presentate.

Gli elenchi delle candidature ammesse verranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento nonché sul sito Internet dell'Ateneo.

Art. 10 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 8 del R. E.

Sono ammessi a votare coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla stampa e sottoscrizione, da parte dell'elettore, della ricevuta di identificazione, che resta agli atti del seggio. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato a margine della ricevuta di identificazione e tale annotazione è sottoscritta dal componente che lo ha effettuato. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurata la comunicazione delle credenziali presso il seggio. L'operazione di voto si effettua presso una postazione on line che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

Ai sensi dell'art. 9 del R.E., concluse le operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e provvede poi alle operazioni di riscontro.

Il Gestore Tecnico del procedimento elettorale provvede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti ai fini dello spoglio elettronico.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Delle stesse è redatto verbale firmato dal Presidente di Seggio e da tutti i componenti del seggio.

Il verbale così redatto è contestualmente consegnato alla Commissione Elettorale che provvederà alla verifica, alla validazione delle elezioni, e alla assegnazione della documentazione all'ufficio competente per l'elezione, ai fini della proclamazione dell'eletto da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 11 – Validità delle elezioni.

La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 12 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art.101 del vigente Regolamento Elettorale.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Art. 13 - Ufficio competente per l'elezione

L'Ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione con sede in Napoli – Complesso S. Andrea delle Dame - Via L. De Crechio, 7 - piano terzo.



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento di
Medicina di Precisione

Art. 14 – Disposizioni finali

Alla Commissione Elettorale spettano, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del vigente Regolamento Elettorale, tutte le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento dell'elezione.

I ricorsi vanno presentati alla Commissione Elettorale e comunicati al Dipartimento di Medicina di Precisione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale di Ateneo vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antimo Migliaccio



Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Area Didattica
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame
Via de Crechchio 7 - Napoli
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it;
Tel.: 081.566.75.87

Scuola di Medicina e
Chirurgia
Dipartimento di
Medicina di Precisione

Via de Crechchio 7
80138 Napoli
T.: +39 081 5667561
Via Pansini 5, Edificio 3
80131 Napoli
T.: +39 081 5666221

dip.medicinadiprecisione@unicampania.it
dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it
www.medicinadiprecisione.unicampania.it